



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 11/03/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 213

Modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161 - "Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia (Legge Regionale 12 maggio 2004 n. 7), ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. h)

VISTO il proprio precedente Decreto n. 161 del 22.02.2008;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 510 del 23 febbraio 2010;

DECRETA

Articolo 1

L'articolo 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008, n. 161 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3. Strutture di coordinamento e dirigenziali.

1. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta regionale si articola in:

- Aree di Coordinamento
- Segretariato Generale della Giunta regionale
- Servizi
- Uffici
- Strutture di Integrazione: la Conferenza di Direzione
- Strutture di Staff
- Strutture dirigenziali di Progetto"

Articolo 2

Dopo l'articolo 4 del DPGR 161/2008 è inserito il seguente:

"Articolo 4-bis. Segretariato Generale della Giunta regionale.

1. Il Segretariato Generale della Giunta regionale costituisce la struttura direzionale, parificata alle Aree di coordinamento di cui al precedente articolo 4 del presente Decreto, per l'esercizio delle funzioni miranti ad assicurare il legittimo svolgimento procedimentale dei compiti e delle attività che lo Statuto Regionale e la legge affidano alla Giunta regionale.

2. Al Segretariato Generale è preposto il Segretario Generale della Giunta regionale. L'incarico di Segretario Generale della Giunta regionale ha natura di affidamento intuitu personae ed è attribuito dalla Giunta regionale secondo i criteri, le procedure e le modalità previste dall'articolo 17 del presente Decreto per il conferimento dell'incarico di Direttore d'area, anche per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico.

Articolo 3

All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 161, al comma 3, primo periodo, le parole "Segreteria della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Segretariato Generale della Giunta regionale".

Articolo 4

Al Segretariato Generale della Giunta Regionale sono assegnate le seguenti funzioni:

- Tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;
- Segue i lavori collegiali della Giunta regionale, ne redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale;
- Garantisce la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti sottoposti all'esame della Giunta regionale;
- Provvede all'inoltro degli atti approvati dalla Giunta (d.d.l., regolamenti e deliberazioni se di competenza) al Consiglio regionale;
- Predisporre gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di competenza della stessa;
- Cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta regionale;
- Cura la raccolta, in copia conforme all'originale, delle determinazioni dirigenziali;
- Cura gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza amministrativa;
- Cura il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione dei flussi documentali relativi agli atti di Giunta e dirigenziali CIFRA.

Articolo 5

Nella Struttura direzionale del Segretariato Generale della Giunta Regionale è incardinata la Struttura dirigenziale già denominata Segreteria della Presidenza della Giunta regionale che assume la denominazione di Servizio Controlli regolarità amministrativa.

Il Servizio Controlli regolarità amministrativa:

- Assicura i controlli formali sugli atti di competenza della Giunta regionale;
- Coadiuvare il Segretario Generale della Giunta a garantire la continuità e l'unitarietà dei processi amministrativi.

Articolo 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, 03 marzo 2010

Vendola
